

(N. 1395)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1950

Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento a cui si riferisce la presente relazione concerne l'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

Esso, oltre a prorogare per un triennio lo attuale sistema di liquidazione della imposta di fabbricazione sui filati prodotti all'interno, mediante applicazione di canoni annuali, è diretto ad adeguare le norme di applicazione del tributo ai risultati della esperienza.

La proroga è dettata dalla considerazione che, durante questo primo quadriennio di applicazione, alla produzione interna, dei canoni annuali, si sono conseguiti risultati che nel complesso possono ritenersi soddisfacenti, in quanto non si sono lamentate evasioni fiscali, sia perchè non è stato difficile accertare tutte le fabbriche esistenti, sia perchè l'abbonamento è basato sul numero e sulla produttività dei fusi installati e funzionanti in ciascuna fabbrica. E ciò, a prescindere dalla circostanza che perdura tuttora e continuerà ancora per alcuni anni la deficienza numerica del personale delle imposte di fabbricazione, che non

permette di applicare questo tributo mediante la vigilanza fiscale continuativa di tutte le fabbriche per l'accertamento diretto della loro effettiva produzione.

Alla proroga innanzi cennata provvede l'articolo 1 del progetto, il quale stabilisce che, fino al 3 gennaio 1954, l'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale continuerà a riscuotersi col sistema dell'abbonamento annuale.

L'articolo 2 riconferma la norma che regola la restituzione dell'imposta all'atto dell'esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti, quando i canoni sono liquidati tenendo conto dell'intera produttività delle fabbriche senza alcuna detrazione per i prodotti esportati.

All'articolo 3 è parso equo stabilire che la riduzione proporzionale del canone, già prevista in passato per sopraggiunta inattività dell'intera fabbrica di filati, compete anche nel caso che l'inattività riguardi uno o più reparti omogenei di filatura, purchè abbia una durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa.

Si è altresì riconfermato lo sgravio per la sospensione anche di un solo *turno giornaliero* di lavorazione, a condizione che la sospensione riguardi tutti i reparti della fabbrica.

Con lo stesso articolo si è precisato che, per reparto omogeneo di filatura, deve intendersi ogni corpo di fabbrica compreso nello stesso recinto nel quale siano installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, come pure un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, abbia autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione del canone, il complesso di filatoi di filati pettinati da quello dei filatoi dei filati cardati, e, nella filatura dei pettinati, il complesso dei *selfacting* dal complesso dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad alette).

Nelle fabbriche di filati di lino o canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

Si è altresì riconfermato, come in passato, che la riduzione proporzionale del canone spetta anche quando uno o più filatoi o macchine da filiera rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, o quando un intero turno di lavoro, in uno o più reparti di filatura, venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni.

All'articolo 4 si è precisato poi che le riduzioni di canone anzicennate spettano quando le inattività e la loro durata siano state tempestivamente denunciate per l'accertamento da parte della Finanza delle effettive interruzioni delle lavorazioni.

A tal uopo si è stabilito che la denuncia della inattività può essere fatta anche telefonicamente ai competenti organi della Finanza, al fine di mettere questi in grado di accertare al più presto le inattività denunciate.

Per evitare soluzioni di continuità nella riscossione del particolare tributo, l'articolo 5 riconferma che durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni riguardanti i canoni d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calco-

late in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio.

L'articolo 6 del progetto riguarda l'aggiornamento delle cauzioni da prestarsi dai fabbricanti di filati per l'esercizio delle loro fabbriche. Dette cauzioni vengono fissate nella misura del 50 per cento dell'importo corrispondente ad una rata mensile di canone, nei confronti delle ditte che risultino proprietarie delle fabbriche e dei relativi macchinari. Le ditte invece che gestiscono fabbriche in tutto o in parte di altrui proprietà potranno essere obbligate a prestare una cauzione pari allo ammontare di una rata mensile di canone quando l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Inoltre si è stabilito che, nel caso di ditte che risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica produttrice a vigilanza fiscale permanente e di disporre la custodia dei filati già prodotti o da produrre, anche se di proprietà di terzi, in regolari magazzini fiduciari di fabbrica assimilati ai doganali di proprietà privata, dai quali i filati stessi potranno essere estratti soltanto previo pagamento di ogni imposta sui filati arretrata, dovuta dal fabbricante.

Tali disposizioni si sono manifestate necessarie, sia perchè numerose ditte si sono rese morose di più rate mensili d'imposta, che spesso poi sono risultate di difficile esazione; sia perchè, essendosi consentito, a partire dal 1950, di pagare l'imposta a rate mensili posticipate, occorre garantire meglio la riscossione di dette rate.

Le cauzioni, tuttavia, possono essere prestate anche con fidejussioni bancarie.

L'articolo 7 stabilisce — limitatamente ai seguenti tipi di panno di lana cardata: a) melton (follato); b) velour (follato, garzato, vellutato); c) drapé, follato, garzato, tipo castoro — un aumento del 10 per cento dei titoli riscontrati all'analisi dei predetti panni.

L'articolo 8 del progetto stabilisce inoltre che, nel caso di filati ritorti di fantasia, per la determinazione del titolo dei singoli filati semplici componenti, si dovrà ricorrere alla scomposizione del ritorto nei vari capi semplici che lo costituiscono determinando per

ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

Similmente si è riconosciuto opportuno aumentare del 12 per cento la lunghezza per chilogrammo, accertata all'analisi fiscale, dei filati semplici e ritorti, a fortissima torsione (*crêpes*), impiegati nella fabbricazione dei crespi.

Gli aumenti di che trattasi trovano giustificazione nel fatto che gli anzidetti filati, nell'impiego, subiscono un raccorciamento della lunghezza o una diminuzione di peso, cosicchè il titolo del filato accertato all'analisi fiscale risulta inferiore a quello originario del filato impiegato.

L'articolo 9 stabilisce che, nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o macchine da filiere, in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari.

I filati ottenuti dalla predetta lavorazione sperimentale sono pur sempre sottoposti all'imposta, a meno che non risultino inutilizzabili.

L'articolo 10 stabilisce che l'ammenda prevista dall'articolo 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

L'articolo 11 abroga, in quanto incompatibili con le nuove disposizioni, l'articolo 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427; l'ultimo comma dell'articolo 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940 e il terzo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino al 3 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie d'imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.

Per l'anzidetto periodo l'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposta dall'articolo 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a lire 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantità e qualità di filati da produrre.

Art. 2.

Nel caso della riscossione dell'imposta in abbonamento annuale è in facoltà del Ministro delle finanze di stabilire, nei confronti dei produttori di ciascuna categoria di filati, se i canoni annuali di abbonamento debbano essere corrisposti al netto o al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando i canoni annuali al netto della quota parte dei filati esportati all'estero, nessun rimborso verrà effettuato dall'Amministrazione finanziaria all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

Quando l'abbonamento venga fatto liquidando canoni annuali al lordo della quota parte dei filati esportati all'estero, le ditte esportatrici hanno diritto alla restituzione dell'impo-

sta osservate le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze, tenendo conto del periodo di tempo in cui ha vigore l'abbonamento.

Art. 3.

Quando l'imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l'inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa, nonchè per la sospensione, in tutti i reparti di filatura della fabbrica, di un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidette inattività.

La riduzione prevista nel comma precedente spetta altresì quando uno o più filatoi o macchine da filiere rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi, o quando un intero turno di lavoro, in uno o più reparti di filatura, venga ad essere soppresso per un periodo di tempo pure non inferiore a tre giorni.

Per fabbrica di filati si intende l'insieme dei reparti di filatura (uno o più) compresi in uno stesso recinto di fabbrica.

Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica — compreso nello stesso recinto — nel quale siano installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, ha autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente articolo, il complesso dei filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati, il complesso dei selfacting dal complesso dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad alette).

Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall'altro la filatura a secco.

Ogni reparto deve essere distinto dall'altro con separazione ottenuta con elementi diversi di carattere stabile da approvarsi dalla Amministrazione finanziaria.

Art. 4.

Le riduzioni previste dal precedente articolo 3 spettano quando le inattività e la loro durata siano state denunciate, almeno con telegramma o anche per telefono, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattività denunciata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante, e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattività dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volontà. In quest'ultimo caso la denuncia della interruzione della lavorazione può essere fatta anche al più vicino Comando di brigata della guardia di finanza.

La riduzione del canone, in ogni caso, non può aver luogo se l'interruzione della lavorazione non è accertata dalla Finanza e, quando la denuncia è fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non può avere decorrenza anteriore all'ora della denuncia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza.

Le denunce telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta.

Quando la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico competente non meno di 24 ore prima della ripresa stessa.

Art. 5.

Durante le more per la stipulazione delle nuove convenzioni, riguardanti i canoni annuali d'imposta posteriori al 3 gennaio 1951, i fabbricanti sono tenuti a versare, entro le scadenze prescritte, le rate d'imposta calcolate in base ai canoni dell'annata precedente, salvo conguaglio.

Il conguaglio, a favore dell'Erario o del contribuente, che si renda necessario in applicazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è determinato in uno alla

stipulazione della nuova convenzione di abbonamento o all'atto della determinazione del canone d'ufficio, ed il relativo ammontare è portato in aumento o diminuzione della prima rata che va a scadere dopo la stipulazione della convenzione o la determinazione del canone d'ufficio. Nel caso che l'eventuale credito del fabbricante non possa essere interamente conguagliato alla prima rata sopra indicata, il saldo del conguaglio sarà effettuato in uno alla seconda rata od a quelle successive. Ove anche ciò non sia possibile, si procede al rimborso del residuo credito del fabbricante.

Art. 6.

Quando l'imposta sui filati è riscossa col sistema dell'abbonamento mediante versamento del canone annuale in rate mensili posticipate, le ditte esercenti fabbriche di filati che risultino proprietarie delle fabbriche stesse e dei relativi macchinari sono tenute a prestare, nel termine che sarà prefisso dall'Amministrazione e nei modi indicati all'articolo 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, una cauzione corrispondente al 50 per cento dell'ammontare della rata mensile del canone annuale. Le ditte invece che gestiscono fabbriche (compresi i macchinari) in tutto o in parte di altrui proprietà potranno essere obbligate a prestare una cauzione pari all'ammontare di una rata mensile di canone quando l'Amministrazione lo ritenga necessario.

Nel caso che le ditte risultino morose per due rate mensili d'imposta o non abbiano prestato la prescritta cauzione, è in facoltà della Amministrazione finanziaria di sottoporre la fabbrica alla vigilanza fiscale permanente, con spese a carico del fabbricante, e di disporre la custodia dei filati già prodotti e da produrre, anche se di proprietà di terzi, in regolari magazzini fiduciari di fabbrica, assimilati ai doganali di proprietà privata, dai quali i filati stessi potranno essere estratti soltanto previo pagamento di ogni imposta sui filati arretrata. L'Amministrazione, finchè la ditta morosa interessata non abbia estinto il suo debito arretrato, potrà tuttavia consentire parziali estrazioni dei filati dagli anzidetti magazzini, col versamento in Tesoreria del valore del pro-

dotto estratto a scomputo parziale o totale del debito stesso.

Art. 7.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta sui filati di lana di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1949, n. 940, le frazioni di lunghezza, per ogni chilogrammo di detti filati, superiori a 500 metri si arrotondano a 1.000 metri e quelle fino a 500 metri si trascurano.

Per i seguenti tipi di panno di lana cardata :

- a) melton (follato);
- b) velour (follato, garzato, vellutato);
- c) drapé (follato, garzato, tipo castoro);

la lunghezza per chilogrammo, del filato adoperato, accertata nelle analisi eseguite dagli organi della Finanza, viene aumentata, agli effetti della liquidazione dell'imposta, nella misura del 10 per cento.

Art. 8.

Al disposto di cui al punto 11 dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1949, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi:

Nel caso di filati ritorti di fantasia, al fine di determinare la lunghezza per chilogrammo dei singoli filati semplici componenti il ritorto, si dovrà ricorrere alla scomposizione del ritorto stesso nei vari capi semplici che lo costituiscono, determinando per ciascuno di essi la lunghezza e il peso relativo agli effetti della liquidazione dell'imposta.

La lunghezza per chilogrammo dei filati ritorti a fortissima torsione (crêpes), impiegati nella fabbricazione dei crespi, si aumenta, agli effetti della liquidazione della imposta, del 12 per cento e il risultato ottenuto si moltiplica per il numero dei capi semplici costituenti il ritorto.

Si aumenta del pari, del 12 per cento, agli effetti della liquidazione dell'imposta, la lunghezza per chilogrammo dei filati semplici a fortissima torsione (crêpes) pure impiegati nella fabbricazione dei crespi.

Art. 9.

Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche già esistenti, è consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari.

Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accertare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione.

I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta è liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati con l'applicazione delle aliquote previste in legge.

Art. 10.

L'ammenda prevista dall'articolo 119 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, non si applica quando, agli effetti della restituzione dell'imposta sui filati per i prodotti esportati, la differenza tra la lunghezza accertata per ogni chilogrammo di filato e quella che, secondo la dichiarazione dell'esportatore, darebbe luogo ad una maggiore restituzione d'imposta, non superi il 5 per cento.

Art. 11.

Sono abrogati: l'articolo 10 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27; l'ultimo comma dell'articolo 1 e gli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 940; il terzo comma dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.